

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 13/06/2023

FATTO

Con ricorso presentato in data 20 febbraio 2023, parte ricorrente esponeva di aver stipulato in data 26 ottobre 2016 con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per un montante di 28.920,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili da 241,00 euro ciascuna.

Nel mese di gennaio 2022 alla scadenza della sessantunesima rata, la ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrue le somme liquidate, inviava lettera di reclamo all'intermediario con la richiesta di ricalcolo delle commissioni non maturate a vario titolo.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava, quindi, ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per un ammontare complessivo di 995,25 euro, nonché la restituzione della penale di estinzione anticipata pari a 128,16 euro, oltre agli interessi legali e alle spese legali quantificate in 200,00 euro.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente si difendeva deducendo la correttezza dei conteggi estintivi, sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in

base alle previsioni contrattuali, e concludeva chiedendo all'Arbitro il rigetto di tutte le richieste di parte ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue:

"Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il

sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *“se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”*.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa.

Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione *“individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *“all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare*

corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, aggiungendo che “ l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Successivamente è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del sopra citato art. 11-octies, comma 2.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

La Corte ha ritenuto che tale limitazione sia in contrasto con la normativa europea ed, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor, sopra richiamata che, appunto, aveva chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”, utilizzando per i costi *recurring* il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) e per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio ritiene, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, che debba essere riconosciuta natura *up front* sia alla commissione di intermediazione (lett. B del contratto), sia alla commissione preistruttoria (lett. C), sia infine alle spese di attivazione del finanziamento

(lett. D), tutte destinate a remunerare attività preliminari alla conclusione del contratto, le quali vanno pertanto rimborsate con il criterio della curva degli interessi.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione della penale di estinzione anticipata.

Sul punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. In motivazione si legge: *“Alla luce di una testuale e precisa indicazione percentuale contenuta nel testo del TUB, il Collegio reputa in definitiva che l’equo indennizzo debba considerarsi generalmente giustificato laddove si attesti in una percentuale pari o inferiore a quella massima indicata dalla legge poiché in questo senso deve essere letta la norma come trasposta nell’ordinamento interno; vale a dire che l’indennità, così forfetariamente determinata dal legislatore interno, deve essere valutata come oggettivamente equa perché conforme a una norma di legge che, a sua volta, non appare in contrasto con il testo della Direttiva n. 2008/48/CE.*

Infatti, la previsione dell’art. 125 sexies del TUB, a mente dei disposti della Direttiva, risulta assolutamente trasparente e comprensibile essendo indicata in un numero percentuale, e il calcolo dell’indennizzo che vi si conformi in concreto risulta a sua volta trasparente e comprensibile anche in corso di rapporto, se così già rappresentato nella fase precontrattuale e contrattuale; peraltro, il calcolo dell’indennità risulta del pari agevolato anche per le autorità in caso di verifica o controllo successivo.

Da tale premessa discende che non deve essere l’intermediario a fornire la prova del fatto che l’indennizzo sia equo e adeguato. Più precisamente, non è l’intermediario a dovere dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento, e del loro preciso ammontare, una volta che l’indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, in quanto la sua legittimità si basa sull’id quod plerumque accidit: l’estinzione anticipata del contratto di credito genera, di regola, delle passività per il creditore (costi e perdite), il cui ammontare si può presumere corrispondente all’importo definito in via forfetaria dal contratto, purché nei limiti di legge.

È, invece, il ricorrente che, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell’indennizzo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente vincolato, è tenuto ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come “penale” di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato, così che la sua concreta operatività verrebbe altrimenti ad alterare l’equilibrio dei diritti delle parti che l’art. 125 sexies TUB ha inteso astrattamente assicurare, ancor più a seguito della sentenza “Lexitor” della CGUE, e che la clausola negoziale predisposta dall’intermediario avrebbe dovuto conformemente garantire (arg. anche ex art. 33, comma 1, Codice Consumo): da un lato, il diritto del cliente a rimborsare anticipatamente il finanziamento e a ripetere una parte dei costi sostenuti e dall’altro il diritto del finanziatore a essere compensato per i pregiudizi economici derivanti dalla lecita estinzione anticipata del rapporto”.

Con riferimento al caso di specie, osserva il Collegio che:

- la commissione in parola è espressamente prevista in contratto, con formulazione che sostanzialmente ricalca il disposto dell'art. 125 *sexies*, commi 2 e 3, T.u.b.;
- la commissione di anticipata estinzione risulta addebitata per l'importo di 128,16 euro, a fronte di un debito residuo (al lordo degli abbuoni) pari a 12.816,55 euro;
- parte ricorrente non ha motivato l'istanza di restituzione della penale di estinzione anticipata, né ha prodotto alcun supporto probatorio volto a dimostrare che l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	61	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	59	TAN	4,23%					
Denominazione		% rapportata al TAN	26,09%					
Commissione d'intermediazione				1.359,24 €	Up front	354,66 €		354,66 €
Commissione preistruttoria				165,00 €	Up front	43,05 €		43,05 €
Spese di attivazione del finanziamento				500,00 €	Up front	130,46 €		130,46 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								528,17 €

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

Non può infine trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica, considerato che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/2016) e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 528,00 (cinquecentoventotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI